

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

49.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1971

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):		
DURAND DE LA PENNE: Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e alle norme sull'avanzamento dei sottufficiali delle stesse forze armate (2598);		D'IPPOLITO . . . . . 350, 351, 352, 353
CARADONNA e TURCHI: Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1975);		FASOLI . . . . . 349, 355
DE LORENZO GIOVANNI: Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali (1349);		LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . . 355
FORNALE ed altri: Estensione della legge 14 novembre 1967, n. 1145, agli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1204);		VAGHI . . . . . 353
MANCINI VINCENZO ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145, concernente l'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza (1612);		<b>Votazione segreta:</b>
DE MEO e CAIATI: Norme transitorie per il collocamento in congedo dei sottufficiali dell'aeronautica militare (1666) . . . . . 349		PRESIDENTE . . . . . 356
PRESIDENTE . . . . . 349, 350, 351, 352, 353, 354		
BUFFONE . . . . . 351, 353		
DE MEO . . . . . 355		

La seduta comincia alle 9,45.

FASOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Durand de la Penne n. 2598, Caradonna e Turchi n. 1975, De Lorenzo Giovanni n. 1349, Fornale ed altri n. 1204, Mancini Vincenzo ed altri n. 1612, de Meo e Caiati n. 1666 concernenti norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Durand de la Penne n. 2598, Caradonna e Turchi n. 1975, De Lorenzo Giovanni n. 1349, Fornale ed altri n. 1204, Mancini Vincenzo ed altri n. 1612,

de Meo e Caiati n. 1666 concernenti norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni.

Informo che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

D'IPPOLITO. Prima che si continui la discussione vorrei ricordare che il presidente della Commissione affari costituzionali ha inviato una lettera al Presidente della Camera su questa proposta di legge. Vorremmo sapere qualcosa in merito.

PRESIDENTE. La Commissione affari costituzionali nella seduta del 28 aprile 1971 ha richiesto di potere esaminare questi provvedimenti onde esprimere su di essi il proprio parere. Desidero ricordare che, data la atipicità dell'organizzazione delle forze armate, la Commissione affari costituzionali non ha mai discusso progetti di legge riguardanti questa materia. Tanto è valida questa affermazione che la legge-delega per il riassetto delle carriere degli impiegati dello Stato ha stabilito, all'articolo 16-*quater*, che le forze armate saranno regolate da una legge particolare per quanto riguarda la loro ristrutturazione. Sappiamo che sono stati costituiti gruppi di lavoro che, come il sottosegretario Lattanzio potrà confermare, stanno già lavorando per tutte e tre le forze armate.

Per quanto riguarda la competenza della Commissione affari costituzionali sui problemi del pubblico impiego ricordo che esistono i precedenti di due amministrazioni certamente meno atipiche del Ministero della difesa — ossia il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero della giustizia — che sono escluse dalla competenza della Commissione stessa.

Ritengo pertanto che anche in questa occasione dobbiamo rivendicare una competenza autonoma ed esclusiva della nostra Commissione sull'argomento che ci interessa. Tra l'altro i problemi riguardanti l'avanzamento di ufficiali e sottufficiali non possono assolutamente essere presi in esame dalla Commissione affari costituzionali data la loro non assimilabilità con i problemi del pubblico impiego civile. Invito dunque i colleghi a riflettere e ad accettare questa impostazione, che del resto è quella che ha sempre guidato i nostri lavori. Quando ebbi l'onore di far parte della Commissione per la riforma burocratica, al tempo del ministro Medici, furono costituiti per i problemi della pubblica istruzione e della difesa due diversi sottocomitati diretti dai due vicepresidenti al fine di pre-

parare sui predetti argomenti due distinte relazioni; ciò in rispetto al carattere atipico di queste due amministrazioni.

Questi concetti furono esposti nel volume che contiene la relazione fondamentale sulla quale si è basato il lavoro successivo delle riforme burocratiche che si sono succedute.

Ho ritenuto di far presente questi fatti perché è evidente che, se fino ad oggi il Presidente della Camera non ha risposto alla lettera del Presidente della Commissione affari costituzionali egli ha tenuto tale comportamento per difendere le prerogative della nostra Commissione e ciò anche in ossequio a una prassi che non è frutto soltanto di una tradizione, ma anche di lunga meditazione di ordine giuridico. Noi non possiamo che confortare con una nostra decisione questo atteggiamento del Presidente della Camera. Tra l'altro, abbiamo fatto presente che intendiamo sia sottoposto al nostro esame tutto quanto riguarda le forze armate e i corpi assimilati in modo da non doversi trovare di fronte in futuro a situazioni difficili per eventuali decisioni contrastanti prese da altre Commissioni senza il dovuto approfondimento.

D'IPPOLITO. Ci troviamo di fronte ad una questione particolare. Esiste una richiesta rivolta al Presidente della Camera dalla Commissione affari costituzionali tramite il proprio presidente onorevole Bucciarelli Ducci; credo che sia giusto che noi affrontiamo la questione dopo che il Presidente della Camera avrà risposto alla richiesta avanzata dalla Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. No; noi dobbiamo far conoscere al Presidente della Camera il nostro punto di vista.

D'IPPOLITO. Nel frattempo possiamo esprimere un nostro parere sulla questione. In linea di massima a me pare che siano certamente valide le tesi sostenute dalla nostra Commissione, nella sua interezza, in passato e ribadite ora dal nostro Presidente. Ma è anche vero che ci troviamo di fronte a questioni che devono essere esaminate con attenzione anche per evitare che in futuro, sulla base di provvedimenti che noi possiamo adottare soltanto per le forze armate, vengano adottati analoghi provvedimenti a favore di altre amministrazioni. Non è impossibile che si crei confusione in questo campo: lo dimostra, per esempio, quanto è chiaramente detto nell'articolo 16-*quater* della legge sul riassetto delle carriere degli impiegati dello Stato, dove

è stabilito che, entro il 31 ottobre 1972, devono essere prese disposizioni per attuare provvedimenti analoghi a quelli previsti dall'articolo 16 per quanto riguarda gli ufficiali, e deve altresì essere esteso ai generali e agli ufficiali superiori il trattamento economico e la disciplina prevista per le corrispondenti posizioni dell'impiego civile. Nello stesso articolo è detto anche che il trattamento economico dei restanti gradi militari deve essere collegato a quello del personale civile direttivo dello Stato.

Esistono quindi degli elementi, nella legge sul riassetto, che pongono questo collegamento tra il personale militare ed il personale civile. Credo quindi che la questione non debba essere vista soltanto dal punto di vista della competenza specifica, ma anche nell'ambito delle ripercussioni che un provvedimento di questa natura potrebbe avere in direzione del personale civile proprio con riferimento all'articolo 16 di cui ho parlato.

Stando così le cose noi, pur non avendo difficoltà a rivendicare la nostra competenza, non solo primaria, ma forse addirittura esclusiva in tutte le questioni riguardanti il personale militare, riteniamo per le argomentazioni ora esposte che in questo caso specifico un parere del Presidente della Camera o eventualmente un parere della Commissione affari costituzionali potrebbe tranquillizzarci e farci lavorare con la massima serenità.

**PRESIDENTE.** Vorrei far presente all'onorevole D'Ippolito che ciò che egli ha citato si riferisce soltanto a classi di stipendio; si deve pur sapere, infatti, a quali classi di stipendio si fa riferimento. Tutto il resto, però, è assolutamente diverso, differenziato. Il collega D'Ippolito afferma di voler evitare il sorgere di posizioni di privilegio, che potrebbero successivamente essere rivendicate da altre categorie di dipendenti statali. Basta tener presente che se fosse valida questa tesi i tenenti colonnelli dovrebbero arrivare alla classe di stipendio corrispondente all'ex grado VII civile in 4 anni e mezzo, per capire che non siamo in quella situazione.

**D'IPPOLITO.** Non volevo sostenere una tesi, ma semplicemente esprimere un dubbio che mi nasce dal contenuto dell'articolo 16-*quater*.

**PRESIDENTE.** Desidero ricordare che chi pone costantemente degli ostacoli è il Ministero del tesoro che, quando si tratta di militari, oppone un *fin de non recevoir*. E chi

ha esperienza di queste cose sa anche il perché.

Al fine di continuare lungo la strada che abbiamo sempre seguito, quella che ci ha portato a compiere sempre un lavoro responsabile ed impegnativo, vorrei pregare i colleghi di far sì che il responso che deve venire dal Presidente della Camera in ordine a questo problema sia prima di tutto confortato da una nostra decisione che escluda non dico la possibilità di interferire, ma anche di richiamare altri problemi perché questi temi riguardano soltanto le forze armate che si trovano in una posizione assolutamente differenziata rispetto al resto dell'amministrazione dello Stato. Vorrei che a questo riguardo la Commissione raggiungesse un parere unanime come frutto di una lunga meditazione su questi problemi per i quali abbiamo del resto sempre rivendicato — ripeto — la nostra competenza. Quando abbiamo visto la Commissione finanze e tesoro o la Commissione interni discutere dei problemi rispettivamente del corpo della guardia di finanza e della pubblica sicurezza, abbiamo rivendicato la nostra competenza al fine di evitare squilibri e disagi che provocano una serie continua di rivendicazioni postume.

**BUFFONE.** Il problema che stiamo discutendo mi sembra di una importanza notevole. Sono d'accordo con il Presidente per quanto riguarda la rivendicazione della competenza della Commissione difesa rispetto ai problemi relativi ai militari e questo non per una difesa di parte della nostra competenza, ma per una presa di coscienza di una situazione che potrebbe essere turbata. In definitiva questa proposta di legge è stata elaborata dopo lunghe discussioni tra i vari gruppi politici svoltesi anche nell'ambito del Comitato ristretto. Gli amici della Commissione affari costituzionali non riusciranno mai a comprendere per quale ragione ristagna la progressione delle carriere tra il grado di tenente e quello di tenente colonnello rispetto all'amministrazione civile. Alla Commissione affari costituzionali potrebbe sembrare incredibile il meccanismo che una persona pur valutata e prescelta non venga promossa, data la mancanza dei posti in organico, se non il giorno prima del proprio collocamento a riposo. Non si deve dimenticare infatti che le esigenze delle forze armate sono completamente diverse rispetto a quelle delle altre amministrazioni dello Stato. Dov'è che i militari perdono posizioni economiche rispetto ai civili? Ciò accade in quel lasso di tempo che intercorre tra il grado di tenente e quello di tenente colonnello.

Se prendiamo due dipendenti dell'amministrazione dello Stato, uno militare ed uno civile, che inizino la carriera all'età di 22 anni e la terminano a 65 anni, vediamo che il dipendente militare rispetto al civile percepisce globalmente somme inferiori con una perdita che va dai 14 ai 23 milioni. La situazione torna in equilibrio al grado corrispondente a quello di ispettore generale. Ma nella carriera militare è indispensabile avere i tenenti, avere i capitani, avere i maggiori, avere i tenenti colonnelli ad una certa età perché il comando del plotone, della compagnia o del battaglione si esercita ad una determinata età e con un determinato grado. Nel momento in cui si sconvolgesse questo principio si creerebbe un'enorme confusione.

Questa legge tenta di ridare giustizia a chi giustizia non ha avuto nei lunghi anni di permanenza nella carriera. Sono cose queste che possiamo studiare adeguatamente solo noi componenti della Commissione difesa, in quanto ci occupiamo non solo dello sviluppo della carriera economica, ma anche delle attribuzioni e quindi della sistemazione in ruoli dei vari ufficiali che sono interessati.

Con gli amici del gruppo comunista abbiamo raggiunto un'intesa in base alla quale abbiamo tolto dal testo iniziale predisposto dal Comitato ristretto alcune fattispecie concernenti l'avanzamento dei tenenti generali medici e posizioni corrispondenti.

Pertanto io ritengo che noi dovremmo rivendicare alla nostra Commissione la competenza primaria ed esclusiva. Inoltre bisogna essere d'accordo sulla necessità di approvare questi provvedimenti prima che si dia luogo al riassetto, costituendo essi il primo passo avanti per la regolamentazione definitiva dell'istituto del collocamento a disposizione. Se dovessimo approvare questo provvedimento dopo il riassetto non faremmo opera meritoria. Bisogna parlare chiaro: infatti coloro che sono arrivati al grado massimo di generale di corpo d'armata o di generale di squadra aerea hanno la preoccupazione che l'approvazione di queste proposte di legge possa turbare determinati adattamenti sul piano del riassetto. Questo non è morale. Ecco perché la nostra Commissione in questo momento con l'approvare questi provvedimenti si costituisce anche in commissione sindacale. La nostra Commissione, infatti, in questo momento si interessa in maniera precipua di capitani e di tenenti che attualmente sono in servizio e che senza questi provvedimenti verrebbero a trovarsi in una situazione estremamente difficile.

Ecco le ragioni per ribadire la nostra solidarietà al Presidente. Ma vi è inoltre l'esigenza di concludere presto al fine di evitare che il problema venga pregiudicato da un malinteso senso di socialità che verrebbe attuato partendo dal vertice verso il basso.

**PRESIDENTE.** Ritengo che potremmo far conoscere attraverso un voto questo punto di vista al Presidente della Camera.

**D'IPPOLITO.** Il problema non è di far conoscere il nostro punto di vista al Presidente della Camera. Per noi c'è la questione che esiste una legge dello Stato la quale sancisce in maniera chiara la corrispondenza tra trattamento economico degli ufficiali e trattamento economico dei pari grado civili.

**PRESIDENTE.** Non è questo l'argomento. Infatti, in base all'articolo 16-*quater* i generali di corpo d'armata non potranno usufruire del trattamento corrispondente a quello dei direttori generali.

**D'IPPOLITO.** Ma noi vogliamo che la questione sia chiarita.

**PRESIDENTE.** Le classi di stipendio sono comuni a tutti. Bisogna vedere però se esse si susseguono con identica progressione. Il punto più importante è questo: il dipendente civile infatti arriva a una certa classe di stipendio dopo 4 anni e mezzo, mentre il militare arriva alla corrispondente classe dopo 20 anni, senza neanche averne la certezza.

Mentre oggi un dipendente di gruppo B arriva sicuramente al grado sesto e alcuni, pochi, al grado quinto, nella carriera degli ufficiali questo non è assolutamente previsto, né garantito, né assicurato.

**D'IPPOLITO.** Vorrei continuare quanto stavo dicendo al momento in cui vi è stata l'interruzione, oltre tutto, gradita. Ora, in noi non possono non nascere dubbi circa il modo in cui è formulato l'intero articolo 16-*quater* e alcune parti della legge sul riassetto. Siamo in presenza di una richiesta della Commissione affari costituzionali e del Presidente della Camera. Noi non ci pronunciamo contro le argomentazioni del Presidente della nostra Commissione, anche per il fatto che in esse sono contenuti elementi ormai acquisiti e riconosciuti validi. Ciò non toglie, comunque, che abbiamo dei dubbi in rapporto al caso specifico, per cui riteniamo che detti dubbi possano essere sciolti dal Presidente della Camera.

BUFFONE. Propongo, proprio per ragioni di correttezza legislativa, che la Commissione faccia conoscere il proprio punto di vista al Presidente della Camera votando la continuazione immediata della discussione.

D'IPPOLITO. Questo non ci sembra giusto anche per i rapporti di *fair-play* che ci legano ai membri di un'altra Commissione, tanto più che siamo in presenza di una richiesta avanzata all'unanimità.

PRESIDENTE. Ci sarebbe un sistema: quello di non pronunciarci.

D'IPPOLITO. Non possiamo far finta di non conoscere la questione.

Vengo ora ai problemi sollevati dal collega Buffone. Mi limiterò a considerare quello che attiene al presente provvedimento, trascurando il complesso delle altre questioni che egli ha sollevato, sulle quali avremo la possibilità di discutere in altro momento.

DE MEO. E in separata sede, possibilmente.

PRESIDENTE. Dopo questo ampio dibattito penso che possiamo approvare la proposta del deputato Buffone di continuare la discussione sui provvedimenti: in fondo noi siamo d'accordo perfino sulle virgole del testo redatto dal Comitato ristretto. Se il Presidente della Camera la penserà diversamente, si regolerà come crederà più opportuno.

D'IPPOLITO. Non concordo e desidero motivare a nome del gruppo comunista il voto contrario alla continuazione immediata della discussione.

Per quanto riguarda la legge, siamo d'accordo: ci sarà l'unanimità. Ma per quanto riguarda la decisione di continuare la discussione ora, le perplessità da me esposte permangono anche dopo gli interventi del Presidente e del collega Buffone. Non possiamo infatti dimenticare che esiste una richiesta della Commissione affari costituzionali sulla quale spetta al Presidente della Camera adottare una decisione. Per un doveroso riguardo sia nei confronti dei colleghi di un'altra Commissione sia nei confronti del Presidente della Camera il gruppo comunista voterà contro la proposta di proseguire immediatamente la discussione.

BUFFONE. Desidero spiegare il motivo per cui il gruppo della democrazia cristiana è favorevole alla continuazione immediata della

discussione, fermo restando che l'approvazione di questi provvedimenti non si pone in contrasto con la normativa attualmente in vigore. Nel momento in cui la nostra Commissione sarà chiamata a discutere sui progetti da adottare in relazione all'articolo 16-*quater*, armonizzerà tutta la materia secondo i provvedimenti già adottati per i civili. Ritengo inoltre che la atipicità dei provvedimenti riguardanti gli appartenenti alle forze armate non consenta che la materia sia trattata al di fuori della competenza primaria ed esclusiva della Commissione difesa, così come si è sempre praticato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del deputato Buffone di continuare la discussione.

(È approvata).

L'onorevole Vaghi ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

VAGHI, *Relatore*. Desidero anch'io riaffermare una competenza specifica della nostra Commissione circa i provvedimenti in questione, e nello stesso tempo mi auguro che essi siano discussi e approvati quanto prima. Devo, per obiettività, dare atto dell'impegno assunto e svolto con solerzia, competenza e premura dal Comitato ristretto che si è giovato della costante presenza del rappresentante del Governo.

È un dovere questa mia segnalazione perché il compito di unificare le proposte di legge nn. 2598-1204-1349-1612-1666-1975, anche se ricomprese per lo più nella proposta di legge n. 2598 del collega Durand de la Penne, non era tra i più lievi e presentava aspetti di delicatissima e specifica attesa nei confronti di ufficiali la cui posizione è risultata discriminata nel momento in cui gli ufficiali del corpo della guardia di finanza iniziavano a beneficiare della legge n. 1145 del 14 novembre 1967.

Non sono mancati anche motivi di dubbio circa la completezza delle previste estensioni del beneficio; e, per coerenza, devo dire che perplessità sono state avanzate anche dal relatore.

Non sono stati motivi di perplessità le situazioni che contrastavano con lo spirito delle varie proposte di legge. Unico motivo, espresso da tutti i componenti del Comitato ristretto, è stato quello della preoccupazione che nel momento in cui si andava compiendo un atto di giustizia non si creasse altresì altra occasione di ingiusta discriminazione.

Non sono mancati momenti di vera perplessità quando, riconosciuto da tutti che il provvedimento in esame aveva lo scopo di dare una migliore retribuzione pensionistica non solo agli ufficiali che altrimenti si sarebbero vista la carriera bloccata al grado di colonnello, ma anche a quegli ufficiali appartenenti a carriere con progressione limitata, si discusse — e non poco — sull'estensione del beneficio pensionistico agli ufficiali del servizio permanente a disposizione.

Non per ritornare sull'argomento, ma per doverosa precisazione, debbo affermare che la mia proposta, poi ritirata, non riguardava tutti gli ufficiali a disposizione, ma solo quella parte — 400 su 2.000 per le armi, compresi i carabinieri — che per essersi arruolati in età molto giovane, o per aver goduto precedentemente al 1955 di vantaggi di carriera per meriti eccezionali di guerra o di lotta partigiana, sono stati valutati nei primi anni di applicazione della legge vigente sull'avanzamento senza aver potuto beneficiare di tutti o di parte degli innumerevoli emendamenti alla legge stessa, oltre 130 mi risulta, che hanno fatto scendere gradatamente l'originaria falcidia da circa il 73 all'attuale 30 per cento. Ma, proprio perché ho considerato obiettivamente che lo spirito del testo unificato si è mantenuto nei limiti delle proposte e principalmente di quella del collega Durand de la Penne ritengo che la mia proposta possa costituire oggetto di eventuale nuova proposta di legge che non dovrà essere sottovalutata e dovrà essere presentata magari dopo aver avuto conforto dallo stesso Ministero della difesa.

Tutto ciò premesso devo far presente che il testo unificato prevede benefici pensionistici non solo per gli ufficiali e sottufficiali che non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché hanno raggiunto i limiti di età per la cessazione del servizio permanente, ma anche per coloro che sono diventati permanentemente inabili al servizio incondizionato, o che sono deceduti. Questo mi sembra assai importante. Sollecitazioni in tal senso hanno trovato soddisfazione non tanto per pressioni esterne quanto per volontà ponderata ed espressa come atto di giustizia nel testo unificato.

Altra opportuna innovazione è la retrodatazione, per quanto riguarda l'effetto giuridico della futura legge, al 1° gennaio 1967: si tratta di un ulteriore atto di giustizia, invocato da molte parti e accettato anche dalla V Commissione bilancio che, a maggioranza, ha espresso parere favorevole tanto sulla re-

trodatazione quanto sul complesso del testo unificato.

Concludendo, l'augurio del relatore è che, sia pure dopo giusta ed opportuna discussione, il provvedimento abbia ad ottenere la necessaria approvazione, in modo che l'*iter* legislativo sia contenuto nel più breve tempo possibile, e che sia finalmente soddisfatto il desiderio di quanti ansiosamente attendono da noi il tanto auspicato e necessario provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo redatto dal Comitato ristretto.

Poiché ai primi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione, dopo averne data lettura:

#### ART. 1.

Gli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni di cui alle tabelle nn. 1, 2 e 3 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel secondo caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

(È approvato).

#### ART. 2.

I sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica fino al grado di maresciallo capo o gradi corrispondenti, iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione od essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono promossi al grado superiore in eccedenza dal giorno pre-

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1971

cedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva applicandosi i limiti di età del grado rivestito prima della promozione, nel secondo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

(È approvato).

## ART. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza l'iscrizione in quadro di avanzamento e il giudizio di idoneità sono sostituiti dalla inclusione nelle aliquote di scrutinio seguita dal giudizio favorevole per la promozione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

## ART. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967, esclusa la corresponsione di arretrati di assegni di quiescenza.

All'onere di lire 145 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si provvede quanto a lire 121 milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 24 milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il ripetuto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

FASOLI. Il testo elaborato dal Comitato ristretto riflette sostanzialmente quello della proposta di legge Durand de la Penne, con alcune aggiunte migliorative ed altamente significative sotto il profilo umano, perché il previsto riconoscimento viene concesso anche a coloro che vengono ad essere colpiti dal raggiungimento non soltanto dei limiti di età per il servizio, ma anche di quello della vita stessa.

Ritengo sia anche da considerare positivamente la norma a favore di coloro che fossero divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato: proprio nel momento in cui queste persone vengono ad essere colpite nella loro efficienza fisica è infatti giusto dar loro un riconoscimento, a prova di una sensibilità e solidarietà che è sempre bene esista fra gli uomini.

Il testo del Comitato ristretto si discosta invece da quello della proposta di legge Durand de la Penne per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 4. Non mi riferisco certo al maggior onere previsto, perché evidentemente i miglioramenti previsti comportano una maggiore spesa. Mi riferisco invece alla data di decorrenza degli effetti della legge. Sinceramente non sono riuscito a capire il motivo per cui — a differenza di quanto previsto nella proposta di legge Durand de la Penne, che stabilisce la data del 1° gennaio 1970 — il testo del Comitato dispone invece che gli effetti decorrano dal 1° gennaio 1967, sia pure con l'esclusione della corresponsione di assegni arretrati.

DE MEO. La data è stata fissata in analogia a quanto previsto dalla legge 14 novembre 1967, n. 1145 che applica in via transitoria al Corpo delle guardie di finanza il meccanismo previsto dal testo unificato in esame.

FASOLI. Faccio osservare, però, che così verremmo addirittura a modificare leggi che portano una data posteriore a quella del 1° gennaio 1967.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In tal modo mettiamo sullo stesso piano tutti gli appartenenti alle forze armate.

FASOLI. Dopo queste spiegazioni dichiaro che ogni e qualsiasi motivo di perplessità è venuto a cadere e non ha più ragione di sussistere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente nuovo titolo del provvedimento presentato dal Comitato ristretto: « Norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni ».

(È approvato).

---

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1971

---

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Durand de la Penne; Caradonna e Turchi; De Lorenzo Giovanni; Fornale ed altri; Mancini Vincenzo ed altri e de Meo e Caiati: « Norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni » (nn. 2598, 1204, 1349, 1612, 1666 e 1975):

Presenti e votanti . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	—

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, D'Alessio, D'Auria, de Meo, de Stasio, D'Ippolito, Durand de la Penne, Fasoli, Fornale, Lima, Lombardi Mauro Silvano, Lucchesi, Nahoum, Palmitessa, Pietrobono, Radi, Ruffini, Scarascia Mugnozza, Spora, Vaghi, Vecchiarelli, Villa.

**La seduta termina alle 11,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO